

Disposizione tecnica di funzionamento n. 04 rev. 8 ME

(ai sensi dell'Articolo 4 del Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii)

Titolo	Presentazione, adeguamento, ripartizione e restituzione delle garanzie
Riferimenti normativi	Articolo 79, commi 79.3 e 79.4, Articolo 80, commi 80.8 bis e 80.9 e Articolo 135 del Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico

In vigore dal 01 gennaio 2020

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. PRESENTAZIONE DEL DEPOSITO	4
3. RIPARTIZIONE DELLE GARANZIE	4
4. RESTITUZIONE DELLE GARANZIE	5
5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	6
5.1. Modalità di ripartizione delle garanzie che siano state prestate ai sensi della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in <i>netting</i> dall'operatore che non risulti ammesso anche al MGAS	6
5.2. Modalità di adeguamento delle garanzie prestate secondo l'ALLEGATO 3 o sotto forma di deposito infruttifero ai sensi della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in <i>netting</i> per l'operatore che successivamente alla data di avvio operativo dei mercati in <i>netting</i> venga ammesso anche al MGAS	7
5.3. Modalità di adeguamento delle garanzie prestate secondo l'ALLEGATO 5 ai sensi della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in <i>netting</i> per l'operatore che successivamente alla data di avvio operativo dei mercati in <i>netting</i> venga ammesso anche al MGAS	12
5.4. Modalità di adeguamento delle garanzie prestate secondo l'ALLEGATO 7 ai sensi della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in <i>netting</i> per l'operatore anche operatore della PCE che, successivamente alla data di avvio operativo dei mercati in <i>netting</i> venga ammesso anche al MGAS	14
5.5. Modalità di adeguamento delle garanzie per l'operatore che sia anche operatore del MGAS già alla data di avvio operativo dei mercati in <i>netting</i>	17

1. PREMESSA

L'Articolo 79, comma 79.3, della Disciplina ME prevede che in alternativa o cumulativamente alle garanzie prestate nella forma di fideiussione, gli operatori possono prestare garanzie nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere secondo le modalità definite nelle DTF. Gli operatori PA presentano garanzie esclusivamente nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere di cui all'Articolo 78 della Disciplina ME secondo le modalità previste in DTF.

L'Articolo 79, comma 79.4, della Disciplina ME prevede che l'operatore procede alla ripartizione dell'importo delle garanzie finanziarie presentate, nella forma di fideiussioni, ovvero nella forma di deposito infruttifero, secondo le modalità definite nelle DTF.

L'Articolo 80, commi 80.8 bis e 80.9, della Disciplina ME prevedono che l'operatore può in ogni momento richiedere la restituzione, rispettivamente, delle fideiussioni ovvero del deposito infruttifero prestati come garanzia e che l'accettazione di tale richiesta sia subordinata alla positiva verifica da parte del GME sugli importi per i quali l'operatore richiedente risulti essere debitore. Inoltre, tali disposizioni prevedono che, qualora la verifica della richiesta di detta restituzione abbia esito positivo, la modifica dell'ammontare garantito avrà validità immediata ai fini delle verifiche di congruità ed il GME procederà alla restituzione della garanzia secondo le modalità previste in DTF. Nel caso di modifica in aumento del deposito, l'operatore versa, secondo le modalità previste in DTF, la relativa somma sul conto bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere.

L'Articolo 135, commi 135.4, 135.5, 135.6, 135.7 e 135.8 della Disciplina ME regolanti le disposizioni transitorie in tema di garanzie prevedono che nelle DTF siano disciplinate:

- le modalità di ripartizione delle garanzie prestate ai sensi della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting* dall'operatore che non risulti ammesso anche al MGAS;
- le modalità con le quali l'operatore dovrà procedere all'adeguamento delle garanzie, allorquando successivamente alla data di avvio operativo dei mercati in *netting* venga ammesso al MGAS;
- le modalità con le quali l'operatore che sia anche operatore del MGAS già alla data di avvio operativo dei mercati in *netting* dovrà procedere all'adeguamento delle garanzie presentate secondo le versioni della Disciplina ME e della Disciplina MGAS in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting*.

L'Articolo 135, comma 135.9, della Disciplina ME prevede che l'operatore che continui ad utilizzare la garanzia fideiussoria presentata secondo l'Allegato 3 della versione della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting*, qualora intenda successivamente modificare l'ammontare garantito, ai sensi dell'Articolo 80, comma 80.2, lo stesso dovrà preventivamente rendere conforme il predetto allegato all'Allegato 3 della Disciplina ME, secondo quanto definito nelle DTF.

L'Articolo 135, comma 135.10 della Disciplina ME prevede che l'operatore che continui ad utilizzare la garanzia fideiussoria presentata secondo l'Allegato 5 ovvero l'Allegato 7 della versione della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting*, qualora intenda modificare l'ammontare garantito e/o il termine di validità e efficacia delle stesse, ai sensi dell'Articolo 80, comma 80.2, dovrà preventivamente rendere conforme i predetti allegati all'Allegato 5 della Disciplina ME, secondo quanto definito nelle DTF.

2. PRESENTAZIONE DEL DEPOSITO

La presentazione ovvero la modifica in aumento del deposito dovrà essere effettuata dall'operatore mediante SEPA Credit Transfer con Priority o procedure equivalenti dal conto corrente le cui coordinate bancarie sono state previamente comunicate al GME ai sensi dell'Articolo 17, comma 17.1 della Disciplina ME secondo le modalità individuate nella DTF 8 ME.

3. RIPARTIZIONE DELLE GARANZIE

L'operatore che abbia prestato garanzie al GME, sia nella forma di fideiussioni, che nella forma del deposito infruttifero dovrà procedere ai sensi dell'Articolo 79, comma 79.4, della Disciplina ME a ripartire gli importi delle medesime garanzie sui diversi mercati/piattaforme sui quali può ovvero intende operare, presentando al GME una dichiarazione, resa dal legale rappresentante, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, corredata dal documento d'identità dello stesso e redatta in conformità al modello pubblicato sul sito Internet del GME. In tale dichiarazione l'operatore, a seconda della tipologia di garanzia prestata (fideiussione o deposito infruttifero), nonché del modello di fideiussione presentato, dovrà indicare l'ammontare della garanzia che intende destinare alla copertura della regolazione delle partite economiche che sorgono su:

- a) i mercati in *netting*¹;
- b) MPEG;

¹ Qualora l'operatore sia ammesso anche al MGAS, la quota parte indicata in corrispondenza dei mercati in *netting* sarà automaticamente estesa anche alla copertura delle partite economiche che sorgono sui mercati in *netting* del MGAS.

- c) MTE;²
- d) MT-GAS³;
- e) PCE⁴.

In mancanza di tale dichiarazione, l'importo delle garanzie verrà interamente destinato dal GME alla copertura delle partite economiche che sorgono sui mercati in *netting*.

Le dichiarazioni possono essere ripresentate in qualsiasi momento qualora l'operatore voglia modificare la ripartizione dell'ammontare garantito a copertura delle diverse partite economiche. Salvo quanto previsto in caso di dichiarazioni che comportino una riduzione dell'ammontare precedentemente destinato, le dichiarazioni, ai fini della verifica di congruità delle offerte hanno valore entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle stesse da parte del GME, oppure dalla data specificata dall'operatore nella predetta dichiarazione, sempre che tale data sia successiva al secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte del GME di detta dichiarazione.

Qualora la dichiarazione comporti una riduzione dell'ammontare precedentemente destinato a copertura delle partite economiche che possono sorgere sulla PCE, sul ME ovvero sul MGAS, il GME accoglierà la richiesta, previa verifica che gli importi sulla PCE, sul ME ovvero sul MGAS per i quali l'operatore richiedente risulti essere esposto siano adeguatamente garantiti, e la stessa, a seguito di verifica positiva, avrà immediata decorrenza ai fini delle verifiche di congruità.

4. RESTITUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'Articolo 80, commi 80.8 bis e 80.9 della Disciplina ME, l'operatore può in ogni momento richiedere:

- la restituzione delle fideiussioni presentate ai sensi dell'Articolo 79, comma 79.1 della Disciplina ME;
- la restituzione, anche parziale, della somma depositata ai sensi dell'Articolo 79, comma 79.3 della Disciplina ME.

L'accettazione di tali richieste è subordinata alla positiva verifica da parte del GME sugli importi per i quali l'operatore richiedente risulti essere debitore. Qualora la verifica abbia esito positivo, la

² La destinazione della garanzia sul MTE è possibile solo qualora l'operatore abbia presentato garanzie sotto forma di deposito infruttifero ovvero sotto forma di fideiussione senza scadenza.

³ La destinazione della garanzia sul MT-GAS è possibile solo qualora l'operatore del MGAS abbia presentato garanzie sotto forma di deposito infruttifero ovvero sotto forma di fideiussione senza scadenza.

modifica dell'ammontare garantito avrà validità immediata ai fini delle verifiche di congruità e il GME:

- in caso di fideiussione, comunica all'operatore l'immediata decorrenza delle modifiche richieste all'istituto tesoriere di provvedere alla restituzione della stessa all'indirizzo riportato nel testo della fideiussione o alternativamente ai riferimenti indicati dall'operatore nella richiesta di restituzione;
- in caso di deposito infruttifero, provvede alla restituzione dello stesso accreditando tramite SEPA Credit Transfer Urgente/Priority la somma sul conto corrente bancario indicato dall'operatore ai sensi dell'Articolo 17, comma 17.1 della Disciplina ME secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.

5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

5.1. Modalità di ripartizione delle garanzie che siano state prestate ai sensi della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting* dall'operatore⁵ che non risulti ammesso anche al MGAS

L'operatore che abbia presentato una garanzia al GME, ai sensi della versione della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting*, sia nella forma di fideiussione, che nella forma di deposito infruttifero e che voglia procedere, ai sensi dell'Articolo 135, comma 135.4 della Disciplina ME, a modificare la ripartizione dell'importo delle garanzie precedentemente comunicata, presenta al GME stesso una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, corredata dal documento d'identità dello stesso e redatta in conformità al modello pubblicato sul sito Internet del GME. In tale dichiarazione l'operatore, a seconda della tipologia di garanzia prestata (fideiussione o deposito infruttifero), nonché del modello di fideiussione presentato (Allegato 3⁶, Allegato 5⁷ ovvero Allegato 7⁸), indica l'ammontare della garanzia che intende destinare alla copertura della regolazione delle partite economiche che sorgono su:

- a) i mercati in *netting* del ME

⁴ Qualora l'operatore sia ammesso anche alla PCE.

⁵ Eventualmente ammesso anche alla PCE.

⁶ Utilizzabile a garanzia della regolazione delle partite economiche che sorgono su tutti i mercati del ME e sulla PCE.

⁷ Utilizzabile a garanzia della regolazione delle partite economiche che sorgono sui mercati in *netting* del ME e sul MPEG.

⁸ Utilizzabile a garanzia della regolazione delle partite economiche che sorgono sui mercati in *netting* del ME, sul MPEG e sulla PCE.

- b) MPEG;
- c) MTE⁹;
- d) PCE.

Resta inteso che fino a diversa dichiarazione di ripartizione, valgono le ripartizioni da ultimo comunicate dall'operatore al GME e che nel caso in cui l'operatore non abbia mai presentato alcuna dichiarazione per indicare come dovrà essere ripartito l'ammontare delle garanzie tra i mercati dell'energia e la PCE, l'ammontare delle stesse verrà destinato interamente alla copertura delle partite economiche risultanti nell'ambito dei mercati in *netting* del ME.

Le dichiarazioni possono essere ripresentate in qualsiasi momento qualora l'operatore voglia modificare la ripartizione dell'ammontare garantito a copertura delle diverse partite economiche.

Salvo quanto previsto in caso di dichiarazioni che comportino una riduzione dell'ammontare precedentemente destinato, le dichiarazioni, ai fini della verifica di congruità hanno valore entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte del GME; oppure dalla data specificata dall'operatore nella predetta dichiarazione, sempre che tale data sia successiva al secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte del GME di detta dichiarazione.

Qualora la dichiarazione comporti una riduzione dell'ammontare precedentemente destinato a copertura delle partite economiche che possono sorgere sulla PCE e sul ME, il GME accoglierà la richiesta previa verifica che gli importi sulla PCE ovvero sul ME per i quali l'operatore richiedente risulti essere esposto siano adeguatamente garantiti e la stessa, a seguito di verifica positiva, avrà immediata decorrenza ai fini delle verifiche di congruità.

Si precisa che le suddette ripartizioni sono vevoli finché l'operatore risulti ammesso al solo ME e/o PCE. Pertanto, qualora l'operatore sia successivamente ammesso anche al MGAS lo stesso dovrà procedere all'adeguamento delle garanzie ai sensi dei successivi paragrafi 5.2, 5.3 e 5.4, presentando la nuova ripartizione delle garanzie ai sensi del precedente paragrafo 3.

5.2. Modalità di adeguamento delle garanzie prestate secondo l'ALLEGATO 3 o sotto forma di deposito infruttifero ai sensi della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting* per l'operatore¹⁰ che

⁹ La destinazione della garanzia sul MTE è possibile solo qualora l'operatore abbia presentato garanzie sotto forma di deposito infruttifero ovvero sotto forma di fideiussione secondo l'Allegato 3 della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting*.

¹⁰ Eventualmente ammesso anche alla PCE.

successivamente alla data di avvio operativo dei mercati in *netting* venga ammesso anche al MGAS

L'operatore che abbia presentato una garanzia al GME, ai sensi della versione della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting*, sia nella forma di fideiussione secondo l'**ALLEGATO 3**, che nella forma di deposito infruttifero, e che, successivamente alla data di avvio operativo dei mercati in *netting* venga ammesso anche al MGAS, ai sensi dell'Articolo 135, comma 135.4, della Disciplina ME:

A. per poter operare sui mercati in *netting*, sul MPEG, sul MTE, sul MT-GAS e sulla PCE deve procedere:

- qualora l'operatore abbia originariamente presentato garanzie sotto forma di fideiussione secondo l'**ALLEGATO 3**, a:
 - presentare la richiesta di restituzione della garanzia originariamente prestata, che dovrà essere positivamente verificata dal GME, secondo le modalità e i termini di cui al precedente paragrafo 4, unitamente ad una nuova garanzia presentata ai sensi dell'Articolo 79, comma 79.1, della Disciplina ME secondo l'Allegato 3 della stessa;oppure, in alternativa a:
 - rendere la garanzia originariamente prestata conforme all'Allegato 3 della Disciplina ME, presentando, a tal fine, all'istituto tesoriere del GME la lettera di modifica della fideiussione bancaria redatta in conformità al modello pubblicato sul sito Internet del GME, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto bancario fideiubente, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, corredata dal documento d'identità dello stesso.

In mancanza, ovvero qualora l'operatore:

- a) non presenti una nuova garanzia secondo l'Allegato 3 oppure non renda la garanzia originariamente presentata conforme a detto allegato;
oppure
- b) pur presentando una nuova garanzia secondo l'Allegato 3, non presenti la richiesta di restituzione della garanzia originariamente

presentata, ovvero presenti la richiesta di restituzione ma la stessa non venga positivamente verificata dal GME,

lo stesso potrà continuare ad operare unicamente sul ME e/o sulla PCE, secondo le ripartizioni indicate ai sensi del precedente paragrafo 5.1. L'importo della nuova garanzia, in tal caso, e in assenza di diversa ripartizione indicata dall'operatore, si andrà a cumulare in parti uguali alle quote di ripartizione dell'ammontare disponibile della garanzia presentata eventualmente indicate ai sensi del precedente paragrafo 5.1..

Per le garanzie non adeguate a quanto previsto dalla Disciplina ME in vigore dalla data di avvio operativo dei mercati in *netting*, si precisa che, qualora l'operatore intenda successivamente modificare l'importo delle stesse dovrà preventivamente procedere, ai sensi dell'Articolo 135, comma 135.9, della Disciplina ME all'adeguamento delle medesime garanzie secondo le modalità descritte nel presente paragrafo 5.2.

- effettuare la ripartizione delle garanzie, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3.
- qualora l'operatore abbia originariamente presentato garanzie sotto forma di deposito infruttifero a:
 - rendere il deposito a garanzia originariamente prestato conforme alla Disciplina ME, presentando, a tal fine, al GME la lettera di modifica del deposito infruttifero redatta in conformità al modello pubblicato sul sito Internet del GME, sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, corredata dal documento d'identità dello stesso.

In mancanza, l'operatore potrà continuare ad operare unicamente sul ME e/o PCE, secondo le ripartizioni indicate ai sensi del precedente paragrafo 5.1, anche qualora presenti un nuovo deposito a garanzia, il quale in assenza di diversa ripartizione indicata dall'operatore, si andrà a cumulare in parti uguali alle quote di ripartizione della garanzia originaria di cui al precedente paragrafo 5.1.

- effettuare la ripartizione del deposito a garanzia, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3.

B. per poter operare sui mercati in *netting*, sul MPEG e su PCE deve procedere:

- qualora l'operatore abbia originariamente presentato garanzie sotto forma di fideiussione secondo l'**ALLEGATO 3**, a:
 - presentare la richiesta di restituzione della garanzia originariamente prestata, positivamente verificata dal GME, secondo le modalità e i termini di cui al precedente paragrafo 4, unitamente ad una nuova garanzia presentata ai sensi dell'Articolo 79, comma 79.1, della Disciplina ME secondo l'Allegato 3 ovvero l'Allegato 5 della stessa;
oppure, in alternativa a:
 - rendere la garanzia originariamente prestata conforme all'Allegato 3 della Disciplina ME, presentando, a tal fine, all'istituto tesoriere del GME la lettera di modifica della fideiussione bancaria redatta in conformità al modello pubblicato sul sito Internet del GME, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto bancario fideiubente, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, corredata dal documento d'identità dello stesso.

In mancanza, ovvero qualora l'operatore:

- a) non presenti una nuova garanzia secondo l'Allegato 3 o l'Allegato 5 oppure non renda la garanzia originariamente presentata conforme all'Allegato 3;
oppure
- b) pur presentando una nuova garanzia secondo l'Allegato 3 ovvero l'Allegato 5, non presenti la richiesta di restituzione della garanzia originariamente prestata, ovvero la presenti ma la stessa non venga positivamente verificata dal GME,

lo stesso potrà continuare ad operare unicamente sul ME e/o PCE, secondo le ripartizioni indicate ai sensi del precedente paragrafo 5.1. L'importo della nuova garanzia, in tal caso e in assenza di diversa ripartizione indicata dall'operatore, si andrà a cumulare, nell'ipotesi di presentazione di una nuova garanzia ai sensi dell'Allegato 3, in parti uguali alle quote di ripartizione dell'ammontare disponibile della garanzia

eventualmente indicate ai sensi del precedente paragrafo 5.1; nell'ipotesi di presentazione di una nuova garanzia ai sensi dell'Allegato 5, in parti uguali alle quote di ripartizione dell'ammontare disponibile della garanzia eventualmente indicate ai sensi del precedente paragrafo 5.1 per l'operatività sui mercati in *netting* del ME, sul MPEG e sulla PCE; Per le garanzie non adeguate a quanto previsto dalla Disciplina ME in vigore dalla data di avvio operativo dei mercati in *netting*, si precisa che, qualora l'operatore intenda successivamente modificare l'importo delle stesse dovrà preventivamente procedere, ai sensi dell'Articolo 135, commi 135.9 e 135.10, della Disciplina ME, all'adeguamento delle medesime garanzie secondo le modalità descritte nel presente paragrafo 5.2.

- effettuare la ripartizione delle garanzie, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3.
- qualora l'operatore abbia originariamente presentato garanzie sotto forma di deposito infruttifero a:
 - rendere il deposito a garanzia originariamente prestato conforme alla Disciplina ME, presentando, a tal fine, al GME la lettera di modifica del deposito infruttifero redatta in conformità al modello pubblicato sul sito Internet del GME, sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, corredata dal documento d'identità dello stesso.

In mancanza, l'operatore potrà continuare ad operare unicamente sul ME e/o PCE, secondo le ripartizioni indicate ai sensi del precedente paragrafo 5.1 anche qualora presenti un nuovo deposito a garanzia, il quale in assenza di diversa ripartizione indicata dall'operatore, si andrà a cumulare in parti uguali alle quote di ripartizione della garanzia originaria di cui al precedente paragrafo 5.1.

- effettuare la ripartizione del deposito a garanzia, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3.

5.3. Modalità di adeguamento delle garanzie prestate secondo l'ALLEGATO 5 ai sensi della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting* per l'operatore che successivamente alla data di avvio operativo dei mercati in *netting* venga ammesso anche al MGAS

L'operatore che abbia presentato una garanzia al GME, ai sensi della versione della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting* nella forma di fideiussione secondo l'**ALLEGATO 5** che, successivamente alla data di avvio operativo dei mercati in *netting* venga ammesso anche al MGAS, ai sensi dell'Articolo 135, comma 135.4, della Disciplina ME:

A. per poter operare sui mercati in *netting*, sul MPEG, sul MTE, sul MT-GAS e eventualmente, a seguito di successiva ammissione alla PCE, anche sulla PCE, deve procedere a:

- presentare la richiesta di restituzione della garanzia originariamente prestata, che dovrà essere positivamente verificata dal GME, secondo le modalità e i termini di cui al precedente paragrafo 4, unitamente ad una nuova garanzia presentata ai sensi dell'Articolo 79, comma 79.1, della Disciplina ME secondo l'Allegato 3 della stessa;

In mancanza, ovvero qualora l'Operatore:

a) non presenti una nuova garanzia secondo l'Allegato 3;

oppure

b) pur presentando una nuova garanzia secondo l'Allegato 3, non presenti la richiesta di restituzione della garanzia originariamente prestata, ovvero la presenti ma la stessa non venga positivamente verificata dal GME,

lo stesso potrà continuare ad operare unicamente sul MPE, secondo le ripartizioni indicate ai sensi del precedente paragrafo 5.1. L'importo della nuova garanzia, in tal caso e in assenza di diversa ripartizione indicata dall'operatore, si andrà a cumulare in parti uguali alle quote di ripartizione dell'ammontare disponibile della garanzia eventualmente indicate ai sensi del precedente paragrafo 5.1. per l'operatività sui mercati in *netting* del ME e sul MPEG .

Per le garanzie non adeguate a quanto previsto dalla Disciplina ME in vigore dalla data di avvio operativo dei mercati in *netting*, si precisa che, qualora l'operatore intenda successivamente modificare l'importo e/o il termine di validità e efficacia delle stesse, dovrà preventivamente procedere, ai sensi dell'Articolo 135, comma 135.10, della Disciplina ME all'adeguamento delle medesime garanzie secondo le modalità descritte nel presente paragrafo 5.3.

- effettuare la ripartizione delle garanzie, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3.

B. per poter operare sui mercati in *netting* e sul MPEG deve procedere a:

- presentare la richiesta di restituzione della garanzia originariamente prestata, che dovrà essere positivamente verificata dal GME, secondo le modalità e i termini di cui al precedente paragrafo 4, unitamente ad una nuova garanzia presentata ai sensi dell'Articolo 79, comma 79.1, della Disciplina ME secondo l'Allegato 3 ovvero l'Allegato 5 della stessa;
oppure, in alternativa a:
 - rendere la garanzia originariamente prestata conforme all'Allegato 5 della Disciplina ME, presentando, a tal fine, all'istituto tesoriere del GME la lettera di modifica della fideiussione bancaria redatta in conformità al modello pubblicato sul sito Internet del GME, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto bancario fideiubente, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, corredata dal documento d'identità dello stesso.

In mancanza, ovvero qualora l'operatore:

- a) non presenti una nuova garanzia secondo l'Allegato 3 o l'Allegato 5 oppure non renda la garanzia originariamente presentata conforme all'Allegato 5;
oppure
- b) pur presentando una nuova garanzia secondo l'Allegato 3 ovvero l'Allegato 5, non presenti la richiesta di restituzione della garanzia

originariamente prestata, ovvero la presenti ma la stessa non venga positivamente verificata dal GME,

lo stesso potrà continuare ad operare unicamente sul MPE secondo le ripartizioni indicate ai sensi del precedente paragrafo 5.1. L'importo della nuova garanzia, in tal caso e in assenza di diversa ripartizione indicata dall'operatore, si andrà a cumulare in parti uguali alle quote di ripartizione dell'ammontare disponibile della garanzia eventualmente indicate ai sensi del precedente paragrafo 5.1. per l'operatività sui mercati in *netting* del ME e sul MPEG.

Per le garanzie non adeguate a quanto previsto dalla Disciplina ME in vigore dalla data di avvio operativo dei mercati in *netting*, si precisa che, qualora l'operatore intenda successivamente modificare l'importo e/o il termine di validità e efficacia delle stesse, dovrà preventivamente procedere, ai sensi dell'Articolo 135, comma 135.10, della Disciplina ME, all'adeguamento delle medesime garanzie secondo le modalità descritte nel presente paragrafo 5.3.

- effettuare la ripartizione delle garanzie, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3.

5.4. Modalità di adeguamento delle garanzie prestate secondo l'ALLEGATO 7 ai sensi della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting* per l'operatore anche operatore della PCE che, successivamente alla data di avvio operativo dei mercati in *netting* venga ammesso anche al MGAS

L'operatore del ME e della PCE che abbia presentato una garanzia al GME, ai sensi della versione della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting*, nella forma di fideiussione secondo l'ALLEGATO 7 che, successivamente alla data di avvio operativo dei mercati in *netting* venga ammesso anche al MGAS, ai sensi dell'Articolo 135, comma 135.5, della Disciplina ME:

- A. per poter operare sui mercati in *netting*, sul MPEG, sul MTE, sul MT-GAS e sulla PCE deve procedere a:

- presentare la richiesta di restituzione della garanzia originariamente prestata, che dovrà essere positivamente verificata dal GME, secondo le modalità e i termini di cui al precedente paragrafo 4, unitamente ad una nuova garanzia presentata ai sensi dell'Articolo 79, comma 79.1, della Disciplina ME secondo l'Allegato 3 della stessa;

In mancanza, ovvero qualora l'operatore:

- a) non presenti una nuova garanzia secondo l'Allegato 3;
oppure
- b) pur presentando una nuova garanzia secondo l'Allegato 3, non presenti la richiesta di restituzione della garanzia originariamente prestata, ovvero la presenti ma la stessa non venga positivamente verificata dal GME,

lo stesso potrà continuare ad operare unicamente sul MPE e sulla PCE, secondo le ripartizioni indicate ai sensi del precedente paragrafo 5.1. L'importo della nuova garanzia, in tal caso e in assenza di diversa ripartizione indicata dall'operatore, si andrà a cumulare in parti uguali alle quote di ripartizione dell'ammontare disponibile della garanzia eventualmente indicate ai sensi del precedente paragrafo 5.1. per l'operatività sui mercati in *netting* del ME, sul MPEG e sulla PCE.

Per le garanzie non adeguate a quanto previsto dalla Disciplina in vigore dalla data di avvio operativo dei mercati in *netting*, si precisa che, qualora l'operatore intenda successivamente modificare l'importo e/o il termine di validità e efficacia delle stesse, dovrà preventivamente procedere, ai sensi dell'Articolo 135, comma 135.10, della Disciplina ME all'adeguamento delle medesime garanzie secondo le modalità descritte nel presente paragrafo 5.4.

- effettuare la ripartizione delle garanzie, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3.

B. per poter operare sui mercati in *netting*, sul MPEG e sulla PCE deve procedere a:

- presentare la richiesta di restituzione della garanzia originariamente prestata, che dovrà essere positivamente verificata dal GME, secondo le

modalità e i termini di cui al precedente paragrafo 4, unitamente ad una nuova garanzia presentata ai sensi dell'Articolo 79, comma 79.1, della Disciplina ME secondo l'Allegato 3 ovvero l'Allegato 5 della stessa;

oppure, in alternativa a:

- rendere la garanzia originariamente prestata conforme all'Allegato 5 della Disciplina ME, presentando, a tal fine, all'istituto tesoriere del GME la lettera di modifica della fideiussione bancaria redatta in conformità al modello pubblicato sul sito Internet del GME, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto bancario fideiubente, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, corredata dal documento d'identità dello stesso.

In mancanza, ovvero qualora l'operatore:

- a) non presenti una nuova garanzia secondo l'Allegato 3 o l'Allegato 5 oppure non renda la garanzia originariamente presentata conforme all'Allegato 5;

oppure

- b) pur presentando una nuova garanzia secondo l'Allegato 3 ovvero l'Allegato 5, non presenti la richiesta di restituzione della garanzia originariamente prestata, ovvero la presenti ma la stessa non venga positivamente verificata dal GME,

lo stesso potrà continuare ad operare unicamente sul MPE e sulla PCE, secondo le ripartizioni indicate ai sensi del precedente paragrafo 5.1. L'importo della nuova garanzia, in tal caso e in assenza di diversa ripartizione indicata dall'operatore, si andrà a cumulare in parti uguali alle quote di ripartizione dell'ammontare disponibile della garanzia eventualmente indicate ai sensi del precedente paragrafo 5.1 per l'operatività sui mercati in *netting* del ME, sul MPEG e sulla PCE.

Per le garanzie non adeguate a quanto previsto dalla Disciplina ME in vigore dalla data di avvio operativo dei mercati in *netting*, si precisa che, qualora l'operatore intenda successivamente modificare l'importo e/o il termine di validità e efficacia delle stesse, dovrà preventivamente procedere, ai sensi dell'Articolo 135, comma 135.10, della Disciplina

ME, all'adeguamento delle medesime garanzie secondo le modalità descritte nel presente paragrafo 5.4.

- effettuare la ripartizione delle garanzie, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3.

5.5. Modalità di adeguamento delle garanzie per l'operatore che sia anche operatore del MGAS già alla data di avvio operativo dei mercati in *netting*

L'operatore che abbia presentato garanzie al GME, ai sensi, rispettivamente, della versione della Disciplina ME ovvero della Disciplina MGAS in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting*, sia nella forma di fideiussione che nella forma di deposito infruttifero, e che alla data di avvio operativo dei mercati in *netting* risulti, quindi, ammesso anche al MGAS, ai sensi dell'Articolo 135, commi 135.6 e 135.7, della Disciplina ME deve effettuare l'adeguamento delle garanzie originariamente presentate, in particolare, procedendo, per le garanzie presentate originariamente sul ME secondo le modalità descritte nei precedenti paragrafi 5.2, 5.3 e 5.4, per le garanzie presentate originariamente sul MGAS secondo le modalità descritte nella DTF n. 19 MGAS.

In mancanza dei predetti adeguamenti delle garanzie ME, l'operatore potrà continuare¹¹ ad operare unicamente sul MTE, sul MPEG e sulla PCE, a seconda della tipologia di garanzia prestata (fideiussione o deposito infruttifero), nonché del modello di fideiussione prestato (Allegato 3, Allegato 5 ovvero Allegato 7 della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting*), presentando una dichiarazione di ripartizione dell'importo delle garanzie disponibile. A tal fine, l'operatore deve presentare al GME una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, corredata dal documento d'identità dello stesso e redatta in conformità al modello pubblicato sul sito Internet del GME. In tale dichiarazione l'operatore dovrà indicare l'ammontare della garanzia disponibile che intende destinare alla copertura della regolazione delle partite economiche che sorgono su:

- a) MPEG;

¹¹ Qualora l'operatore intenda successivamente modificare l'importo delle garanzie presentate sotto forma di fideiussioni secondo i modelli di cui alla Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting* dovrà preventivamente procedere all'adeguamento delle medesime secondo le modalità descritte al precedente paragrafo 5.2.

- b) MTE¹²;
- c) PCE¹³.

In mancanza di tale dichiarazione l'ammontare delle garanzie tra i mercati dell'energia e la PCE, verrà destinato in parti uguali tra MPEG, MTE e PCE¹⁴.

Le dichiarazioni possono essere ripresentate in qualsiasi momento qualora l'operatore voglia modificare la ripartizione dell'ammontare garantito a copertura delle diverse partite economiche. Salvo quanto previsto in caso di dichiarazioni che comportino una riduzione dell'ammontare precedentemente destinato, le dichiarazioni, ai fini della verifica di congruità hanno valore entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte del GME; oppure dalla data specificata dall'operatore nella predetta dichiarazione, sempre che tale data sia successiva al secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte del GME di detta dichiarazione

Qualora una dichiarazione comporti una riduzione dell'ammontare precedentemente destinato a copertura delle partite economiche che possono sorgere sui mercati/PCE, il GME accoglierà la richiesta previa verifica che gli importi sui mercati/PCE per i quali l'operatore richiedente risulti essere esposto siano adeguatamente garantiti.

Si precisa che le suddette ripartizioni sono vevoli finché l'operatore non proceda all'adeguamento delle garanzie ai sensi dei precedenti paragrafi 5.2, 5.3 e 5.4, presentando la nuova ripartizione delle garanzie ai sensi del precedente paragrafo 3.

¹² La destinazione della garanzia sul MTE è possibile solo qualora l'operatore abbia presentato garanzie sotto forma di deposito infruttifero ovvero sotto forma di fideiussione secondo l'Allegato 3 della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting*.

¹³ Qualora sia ammesso anche alla PCE.

¹⁴ Qualora sia ammesso anche alla PCE.